



S E N T E N Z A N . 5 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 67877

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Luca Giordano n° 82 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4^a divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso notificato al Ministero della Difesa il 23 maggio 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 31 di quello stesso mese, (omissis) ha evidenziato che il 2 febbraio 2002, durante il servizio militare di leva, aveva subito una lussazione alla spalla sinistra mentre si stava spostando con il proprio bagaglio all'interno dell'edificio militare a cui risultava assegnato; e che, a causa di tale infortunio, era stato ricoverato in infermeria per quattro giorni ed era poi rimasto in

convalescenza, sino a quando era stato riformato dal servizio. Tuttavia egli ha lamentato che nel 2015 gli era stato negato un ulteriore aggravamento della patologia scaturita da quel sinistro, riguardo alla quale gli era stata riconosciuta nel 2007 un'indennità *una tantum* per tre anni in tabella B e nel 2011 un'altra annualità,.

Perciò il (omissis) ha domandato l'attribuzione della pensione privilegiata, almeno in ottava categoria, a decorrere dall'istanza da lui inviata il 17 marzo 2015 al Ministero, in relazione allo "... aggravamento del quadro patologico, nonché [a] tutte le infermità interdipendenti con questo che si siano eventualmente verificate ..." (pag. 5 del ricorso).

2. Con comparsa depositata il 21 ottobre 2016 si è costituito il Ministero della Difesa, evidenziando di essersi costantemente attenuto alle valutazioni della Commissione medico ospedaliera riguardo alla classifica dell'infermità alla spalla sinistra da cui era affetto l'odierno ricorrente; ed altresì reputando inammissibili doglianze concernenti un eventuale aggravamento posteriore rispetto alla suddetta istanza o asserite patologie interdipendenti dall'unica esplicitamente lamentata.

3. Dopo che il (omissis) aveva prodotto memoria il 3 giugno 2020, con ordinanza n° 106/2021 è stata demandata all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (in sigla: UML) una consulenza tecnica d'ufficio, riguardo all'esistenza di un eventuale aggravamento della patologia alla spalla della quale era già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio; e quell'ordinanza è stata poi integrata da questo giudice, nel senso di reputare imprescindibile la visita diretta del periziando e, quindi, di precludere l'espletamento delle operazioni peritali tramite videoconferenza. Però nessuna relazione peritale è mai stata depositata dall'UML.

Perciò, dopo che il (omissis) aveva versato in atti altre due memorie ed ulteriore documentazione il 9 giugno ed il 16 novembre 2022, con ordinanza emessa

all'udienza del 2 dicembre 2022 è stata revocata l'ordinanza n° 106/2021, venendo altresì designato quale nuovo consulente tecnico d'ufficio. Questi ha depositato il 10 marzo 2023 la propria relazione preliminare, a fronte della quale ha formulato osservazioni esclusivamente il Ministero il 6 del mese successivo; mentre la relazione definitiva è stata prodotta il 3 giugno 2023.

Infine, dopo un'ennesima memoria conclusionale depositata dal (omissis) il 12 settembre 2023, all'udienza del 25 di quello stesso mese la causa è stata discussa esclusivamente dal difensore di costui, venendo poi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto il pregresso riconoscimento di un'indennità *una tantum* rende indubbio che sia dipendente da causa di servizio l'infermità alla spalla sinistra da cui risulta affetto il (omissis): infermità che, nell'originario decreto n° 368 emesso il 2 agosto 2011 (all. 4 alla comparsa del Ministero), questi ha qualificato come “esiti di lussazione recidivante [alla] spalla sinistra con lesione di tipo Hill - Sachs sulla superficie anteromediale della testa omerale, [con] note di tendinite sottoscapolare”.

D'altro canto l'odierno ricorrente non ha evidenziato e, men che meno, dimostrato l'esistenza di alcuna patologia interdependente rispetto a quella originaria.

5. Quindi, posto che l'odierno *thema decidendum* appare circoscritto alla classifica della predetta patologia alla spalla, il consulente tecnico d'ufficio Improda ha sottolineato la cronica instabilità di tale articolazione (pag. 14 della relazione preliminare). Nel contempo, nonostante le osservazioni mosse anche dalla parte ricorrente il 13 marzo 2023 riportate nella relazione definitiva ed ivi oggetto di replica da parte del consulente tecnico d'ufficio stesso, questi ha espresso l'avviso secondo cui tale patologia sia “... completamente emendabile chirurgicamente” (pag. 20 della

relazione definitiva): così confermando l'iscrizione in tabella B per la patologia stessa.

Tuttavia a quest'ultima considerazione non può attribuirsi rilevanza: perché, "in ogni caso, non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico (tra l'altro di esito incerto) ..." (Cass. n° 15231/2007), seppur con probabilità di successo stimate tra il 75% e il 90% nel giudizio di merito oggetto di quella sentenza di legittimità, cioè assai elevate, "... al fine di ridurre i postumi permanenti in modo da limitare il risarcimento dei danni" (*ibidem*). E tale principio va senz'altro mutuato anche *in subiecta materia*, ovviamente fintantoché la patologia oggetto del contendere non venisse appunto emendata in via chirurgica.

Perciò appare indubbio che, alla data del 20 marzo 2015 in cui è pervenuta al Ministero l'istanza di pensione privilegiata presentata dal (omissis) (allegati 1 e 2 al ricorso), quella patologia fosse classificabile in ottava categoria: con conseguente diritto del (omissis) alla pensione stessa dal primo giorno del mese successivo.

6. Inoltre, ai ratei della pensione privilegiata dovuti dal 1° aprile 2015 in poi, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al di dell'effettivo soddisfo.

7. Infine la soccombenza del Ministero trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore del (omissis): le quali possono liquidarsi in 2.000 (duemila) euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; e vanno altresì distratte in favore dell'avv. Carlo Grasso, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.

Analoga condanna va disposta, coerentemente, quanto al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 67877, proposto da (OMISSIS) contro il Ministero della Difesa:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) all'attribuzione della pensione privilegiata, in ottava categoria, con decorrenza dal 1° aprile 2015, per la patologia "esiti di lussazione recidivante della spalla sinistra";
- 2) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis) i ratei della pensione privilegiata via via maturati dal 1° aprile 2015 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis) le spese di lite, liquidate in 2.000 (duemila) euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfetaria del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Carlo Grasso, dichiaratosi antistatario;
- 5) condanna il Ministero della Difesa a pagare le spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 25 settembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.02.2024

Il Direttore della segreteria – Maurizio Lanzilli